

Ecco le motivazioni con le quali il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso annullando la proclamazione degli eletti nelle elezioni del Comune di Bianco svoltesi in data 20 e 21 settembre 2020.

L'art. 1, co. 1, lett. b), del decreto-legge n. 1/2006, convertito con modificazioni, dalla legge n.22/2006, prevede che, ai fini dell'ammissione al voto domiciliare, l'elettore debba far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un certificato, *“rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni”* prescritte dal medesimo articolo.

Per il voto assistito, l'art. 41, settimo comma, del d.P.R. n. 570/1960, stabilisce che *“i certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”*. Dunque, la designazione di un sanitario candidato alle elezioni per il Comune di Bianco di cui alla nota prot. n. 7080/DIDE in data 26 agosto 2020 del Direttore del Dipartimento Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale Regione Calabria indirizzata ai Sindaci dei comuni della Città Metropolitana - cui la difesa comunale riconduce la legittimità delle certificazioni rilasciate dal dott. -OMISSIS- - deve ritenersi effettuata in violazione della suddetta disposizione dell'art. 41 del d.P.R. n. 570/1960 e, quindi, devono ritenersi illegittimi i voti espressi in forma assistita in base a tali certificazioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 agosto 2010, n. 5967). L'illegittimità di tali voti assume rilievo anche sotto il profilo della prova di resistenza alla luce di quanto di seguito esposto.

In merito al terzo motivo d'appello, va rilevato che il Tar ha evidenziato che le censure degli interessati in merito all'ammissione degli elettori al voto assistito erano tese a mettere in discussione

*“unicamente l'astratta compatibilità, per analogia, delle patologie invalidanti appuntate dai ricorrenti con quelle tipiche previste dalla disposizione regolatrice del caso concreto, tant'è che il loro difensore, al termine della discussione orale, ha insistito per ciò solo, sull'annullamento integrale delle operazioni elettorali”*.

Conseguentemente il primo giudice ha ritenuto di non accedere alla richiesta di integrazione istruttoria avanzata dalle parti. Dunque, a ben vedere, il rigetto delle suddette censure è basato: non tanto sulle considerazioni del primo giudice in ordine sia alla natura della patologia attestata dai singoli Presidenti di seggio al §. 12 dei singoli verbali delle operazioni elettorali, sia all'efficacia fidefaciente fino a querela di falso dei medesimi verbali (nei quali erano annotati il nominativo del medico e le patologie degli elettori ammessi al voto assistito); quanto sull'idoneità degli impedimenti verbalizzati, non rientranti nelle patologie espressamente indicate dall'art. 41 del d.P.R. n. 570/1960, a legittimare l'ammissione al voto assistito. In proposito, il T.A.R. ha ritenuto che le patologie considerate dai ricorrenti estranee a quelle espressamente indicate nel citato articolo, rientrano *“tra gli ‘impedimenti’ che consentono il voto assistito previsto dall'art. 41 d.p.r. n. 560/1970 o a questi equiparabili, in quanto astrattamente riconducibili a menomazioni affliggenti l'uso degli arti e tali da impedire in via assoluta all'elettore di esercitare il diritto di voto nella sua materialità se debitamente accertati da un medico (profilo, si ripete, qui non contestato)”*. Poiché gli appellanti avversano tale convincimento del Tar, evidenziando (pag. 17 dell'appello) che la natura dei suddetti impedimenti - riconducibili per 16 elettori ammessi al voto assistito a difficoltà di deambulazione o a difficoltà di stazione eretta - li renderebbe *“patologie del tutto estranee a quelle tipiche previste dall'art. 41 od a quelle assimilabili”*, va considerato che il motivo

d'appello in esame non investe in sostanza la valutazione dei poteri del presidente di seggio in caso di elettore munito del prescritto certificato medico o di annotazione ADV sulla tessera elettorale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 5683; sez. V, 6 luglio 2012, n. 3960, sez. V, 8 agosto 2014, n. 4246, sez. V, 2015, 1 aprile 2015, n. 2130), ma la questione interpretativa circa la portata derogatoria del citato art. 41, secondo comma, di cui gli appellanti sottolineano l'eccezionalità, alla luce dei principi della segretezza e della personalità del voto, che la renderebbe applicabile alle sole fattispecie in cui l'elettore fosse impedito ad esprimere autonomamente il voto.

Tale questione, che non concerne la natura di atto pubblico della certificazione sanitaria, investe tuttavia la medesima certificazione per quanto previsto dalla novella introdotta dall'art. 9 l. n. 271/1992 nel citato art. 41, che stabilisce che i certificati medici *“debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore”*.

Il Collegio ritiene che la formulazione letterale delle disposizioni del medesimo art. 41, la cui lettura non può prescindere dai parametri di cui all'art. 48 della Costituzione, consenta di individuare la portata degli impedimenti che, pur non espressamente menzionati, consentano una deroga al principio dell'esercizio personale del diritto di voto.

Ebbene, il medesimo art. 41 dispone, al primo comma, che *“Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale”* e, al secondo comma, che *“I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in qualsiasi Comune della Repubblica”*.

La norma posta dal primo comma dell'art. 41 sancisce la modalità di espressione del voto che assicura la tutela delle garanzie con cui l'art. 48 della Costituzione circonda il diritto di voto, a partire dalla personalità della sua espressione, con gli ulteriori principi di uguaglianza, libertà e segretezza del voto medesimo.

Alla deroga al principio costituzionale della personalità del voto, consentita dal secondo comma dello stesso art. 41, deve essere attribuito carattere eccezionale, considerate le implicazioni sulla segretezza del voto, che, *“proclamata dall'art.48 della Costituzione, si risolve anche in garanzia di libertà ed è perciò assolutamente inderogabile”* (Corte costituzionale sentenza 2 luglio 1968, n. 98).

Del resto la necessità di circoscrivere l'applicazione del citato art. 41, secondo comma, ai casi di oggettiva impossibilità di esercizio personale del diritto di voto trova conferma nelle disposizioni dell'art. 95 del medesimo d.P.R. n. 570/1960, che sanziona chiunque concorra a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico, che a tale scopo

abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, punendoli con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000.

In una prospettiva sistematica di ricognizione delle tutele di cui è assistito il diritto di voto, sotto il profilo del principio della personalità, va notato che il d.P.R. n. 361/1957, recante norme per l'elezione della Camera dei deputati - stabilito che *“Gli elettori non possono farsi rappresentare”* e che *“I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità*

*esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica”* (art. 55) - , sanziona *“Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli*

*indicatigli”* con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000 (art. 103) .

L'orientamento di questo Consiglio in merito alle patologie non espressamente indicate nel richiamato art. 41, rammentato dal primo giudice, secondo il quale *“l'indeterminatezza dell'espressione usata dal legislatore manifesta l'intento di non delimitare in modo rigoroso l'ambito delle menomazioni che ostacolano l'esercizio del voto, consentendo di attribuire rilievo anche a patologie innominate che presentino evidenti somiglianze con i casi tipizzati, tali da riconoscere l'effettiva sussistenza di quella eadem ratio che essa sola giustifica il ricorso al voto assistito”* (Cons. Stato sez. V, 29 novembre 2013 n. 5724; id. sez. III, 22 luglio 2020 n. 4689 che richiama sez. V, n. 1520/2001), evidenzia il criterio da seguire per l'individuazione di impedimenti di gravità analoga a quella delle patologie espressamente indicate nell'art. 41, secondo comma. Tale criterio è costituito dalla *“evidente somiglianza”* delle patologie innominate con quelle espressamente indicate. Queste ultime sono state considerate dal legislatore meritevoli dell'ammissione al voto assistito in quanto affliggenti gli occhi e gli arti superiori, oltre alla paralisi che, in mancanza di specificazioni, deve ritenersi affliggente i medesimi arti superiori; mentre, con la legge n. 15/1991, sono state stabilite *“Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti”*, il cui art. 1 *“consente agli elettori non deambulanti di esercitare il loro diritto di voto presso una sezione elettorale all'uopo approntata dal comune perché priva di barriere architettoniche, cui egli può giungervi direttamente e senza necessità della presenza di un accompagnatore proprio grazie a tale accorgimento”* (Cons. Stato, sez. V, 12 dicembre 1997, n. 1532). Dunque, solo in caso di patologie aventi la medesima afflittività di quelle espressamente indicate dall'art. 41, secondo comma, d.P.R. n. 570/1960 può ritenersi sussistente quella *eadem ratio*, che, secondo il richiamato indirizzo di questo Consiglio, *“giustifica il ricorso al voto assistito”*. Il che deve essere escluso nell'ipotesi di patologie implicanti difficoltà di deambulazione e di stazione eretta, per le quali gli art. 1 e 2 della l. n. 15/1991 recano specifiche disposizioni.

**Quindi, è fondato il terzo motivo d'appello, in quanto deve essere considerata illegittima l'ammissione al voto assistito in ragione di difficoltà di deambulazione e di stazione eretta, degli elettori indicati nei verbali delle cinque sezioni elettorali, il cui numero di voti supera la prova di resistenza.**

Per questo motivo: Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di prime cure e annulla la proclamazione degli eletti nelle elezioni del Comune di Bianco (RC) svoltesi in data 20 e 21 settembre 2020.